

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 60

L'anno **2017** (duemiladiciassette) addì _____ del mese di _____, nella sala delle adunanze **del Comune di _____** sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di BEVERINO**, rappresentata dal Sindaco, Massimo Rossi;
- **l'Amministrazione Comunale di BORGHETTO DI VARA**, rappresentata dal Sindaco, Claudio Del Vigo;
- **l'Amministrazione Comunale di BRUGNATO**, rappresentata dal Sindaco, Corrado Fabiani;
- **l'Amministrazione Comunale di CARRODANO**, rappresentata dal Sindaco, Piero Mortola;
- **l'Amministrazione Comunale di PIGNONE**, rappresentata dal Sindaco, Mara Bertolotto;
- **l'Amministrazione Comunale di SESTA GODANO**, rappresentata dal Sindaco, Marco Traversone;
- **l'Amministrazione Comunale di ZIGNAGO**, rappresentata dal Sindaco, Simone Sivori;

PREMESSO

Che l'art. 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, detta disposizioni in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

Che, in particolare, l'art. 14, comma 27, del citato D.L. n. 78/2010 e s.m.i., definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

Che l'art. 14, comma 31-bis, del citato D.L. n. 78/2010 e s.m.i., dispone la durata almeno triennale delle convenzioni;

Che già l'art. 5, comma 2, della L.R. n. 12/2006 (Promozione per il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari) prevedeva che "i Comuni, in forma associata o decentrata nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 8, comma 2, letta) della L. 328/2000, provvedono alla gestione dei servizi sociali di base, negli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.) di cui all'art. 6, avvalendosi delle forme associative previste al capo V del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alla convenzione e all'esercizio associato di finzioni.";

che l'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.), così come previsto dall'articolo 7 della Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del servizio integrato dei servizi sociali e sociosanitari" rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali attraverso lo Sportello di Cittadinanza, e provvede all'erogazione delle prestazioni sociali di base di informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo e scolastico, aiuto personale e familiare attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale, in cui sono presenti competenze psicosociali, educative e amministrativo-contabili;

L'A.T.S. persegue le seguenti finalità:

Valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;

Promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, collocando al centro della programmazione il territorio locale, valorizzando e attualmente capofila dell'A.T.S. N. 60svilupando capacità di collaborazione fra gli attori sociali, sia pubblici che privati per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;

Qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, attraverso la trasparenza dei processi, integrazione dei servizi, globalità delle risposte e qualità delle prestazioni, assicurando un uso equo delle risorse;

Perseguire la valorizzazione del personale impiegato attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni in relazione alle modalità di attivazione, accompagnamento e definizione dei procedimenti, facendo anche ricorso a specifici strumenti per l'analisi dei bisogni ed alla metodologia del lavoro per progetti;

Garantire a tutti i cittadini residenti nei Comuni ricompresi nell'A.T.S. livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, così come previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del servizio integrato dei servizi sociali e sociosanitari";

Che il Distretto sociosanitario n. 17 appartenente all'ASL n. 5 è costituito da tre A.T.S., dei quali

l'A.T.S. n. 60 comprende attualmente i Comuni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Sesta Godano e Zignago;

Che al fine di realizzare sul proprio territorio in modo continuativo ed uniforme gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. n. 12/2006, i Comuni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Sesta Godano e Zignago intendono stipulare una nuova convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali di base attraverso l'A.T.S. n. 60;

che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema di Convenzione:

l'Amministrazione Comunale di BEVERINO, con Del. C.C. n. _____ del _____

- l'Amministrazione Comunale di BORGHETTO DI VARA, con Del. C.C. n. _____ del _____

- l'Amministrazione Comunale di BRUGNATO, con Del. C.C. n. _____ del _____

- l'Amministrazione Comunale di CARRODANO, con Del. C.C. n. _____ del _____

- l'Amministrazione Comunale di PIGNONE, con Del. C.C. n. _____ del _____

l'Amministrazione Comunale di SESTA GODANO, con Del. C.C. n. _____ del _____

l'Amministrazione Comunale di ZIGNAGO, con Del. C.C. n. _____ del _____

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'A.T.S., delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 5, 6 e 7 della legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del servizio integrato dei servizi sociali e sociosanitari".

La presente convenzione riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi : a) Sportello di Cittadinanza: fornisce un servizio di accoglienza, ascolto e orientamento dei cittadini, singoli e associati, e delle famiglie ; svolge attività di segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, eroga prestazioni sociali di base.

La sede dello Sportello è presso il Comune capofila. Punti di accesso decentrati dello Sportello sono fissati presso tutti gli altri Comuni dell'A.T.S.;

b) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria ;

e) sostegno socio educativo a favore di nuclei familiari al cui interno sono presenti minori, per favorire la loro permanenza nel contesto familiare ;

supporto alla domiciliarità per favorire la permanenza della persona all'interno del proprio contesto familiare ;

interventi di socializzazione a favore di cittadini disabili ;

sostegno psicosociale, educativo e scolastico a persone in condizione di fragilità e disagio sociale .

In relazione all'accesso alle prestazioni di servizi sociosanitari e sociali complessi, l'A.T.S. collabora con il Distretto Socio Sanitario n. 17 nel rispetto della citata normativa regionale.

Art. 3 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La Convenzione può essere rinnovata con l'approvazione da parte di ogni Comune di deliberazione consiliare di conferma prima della scadenza, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento previste dall'art13 del presente atto.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.12 della Convenzione.

Art. 4 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Borghetto di Vara quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto e delegandogli l'esercizio delle funzioni specificate agli artt.2 e 5 ai sensi dell'art. 30 del

T.U.E.L..

Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell'Ambito.

Art. 5 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- nominare il Coordinatore dell'A.T.S., dietro designazione della Conferenza d'Ambito;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni l'A.T.S..

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio con riferimento alle funzioni delegate.

Art 6 — Conferenza di Ambito

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione dell'A.T.S. è riservata alla Conferenza di Ambito composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Sesta Godano e Zignago.

La Conferenza nella sua prima seduta e, ove occorra negli anni successivi, contestualmente all'approvazione del bilancio, provvede a :

- a) designare il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale, individuato in un Assistente Sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi sociali;
- b) definire l'assetto organizzativo e la dotazione organica dell'A.T.S. stabilendo:
 - le unità di personale dei comuni da utilizzare per l'esercizio delle funzioni delegate, con le eventuali percentuali di utilizzo, individuandole nominalmente e quantificandone il relativo costo a carico dell'A.T.S.;
 - il numero degli operatori con specifica qualifica professionale che costituiscono l'Unità Operativa Multiprofessionale (di seguito U.O.M.), il loro orario e sede di servizio, quantificandone il relativo costo .

Si specifica che all'interno dell'U.O.M. 2 possono essere previste le seguenti figure professionali :

-Assistente sociale

-Educatore

-Operatore servizi domiciliare

-Psicologo con funzioni di supporto ad attività socio-educative.

- c) approvare il Piano delle attività dell'A.T.S. definendo la quota del fondo da destinare alle spese di personale e alle attività oggetto di convenzione.

La Conferenza provvede inoltre a:

- 1) approvare le proposte di organizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore dell'A.T.S.;
- 2) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata con il relativo piano di riparto. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile con le procedure indicate negli artt.9, 10 e 11.

La Conferenza di Ambito è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila, o suo delegato. Ad essa partecipa il Coordinatore dell'Ambito, che ne cura la verbalizzazione.

Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, ciascuno per le proprie competenze, il Coordinatore Socio-sanitario del distretto, il Direttore Sanitario del distretto e i Funzionari comunali.

La Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti arrotondata per eccesso e i suoi atti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tranne il documento finanziario preventivo e il rendiconto delle spese sostenute, che sono approvati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti arrotondati per eccesso.

Art. 7 — Risorse umane

Le risorse umane operanti ai fini dell'applicazione della presente convenzione per la gestione dei servizi sociali possono essere costituite da:

personale dipendente del Comune capofila e personale dipendente degli altri Comuni associati comandato all'Ambito presso il Comune capofila, o comunque utilizzato con le forme di legge;

personale alle dipendenze di imprese appaltatrici ;

lavoratori autonomi .

I rapporti giuridico-finanziari tra l'Ambito e i Comuni associati, i cui dipendenti saranno destinati in comando o comunque utilizzati con le forme di legge, per svolgere funzioni per conto dell'Ambito, verranno disciplinati con successivo atto.

Il Comune di Beverino, avendo nella propria pianta organica la figura dell'Assistente Sociale, in quanto attuale capofila di ambito, continuerà, fino a diversa disposizione, all'erogazione degli emolumenti economici, e dei relativi oneri accessori, compensando il tutto con la quota di contribuzione dovuta dal Comune di Beverino al Comune di Borghetto di Vara, nella sua qualità di nuovo ente capofila.

Art. 8 — Coordinatore A.T.S. e personale amministrativo-contabile.

Il Coordinatore A.T.S. provvede ad attuare, sul piano tecnico, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito.

In particolare, il Coordinatore:

coordina l'U.O.M. in cui sono presenti competenze psicosociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili, ed è il diretto responsabile delle attività svolte ;

partecipa ai lavori della Conferenza d'Ambito e ne cura l'istruttoria e la verbalizzazione delle riunioni;

coordina il lavoro di predisposizione del Piano delle Attività dell'A.T.S., che vede la partecipazione attiva dell'U.O.M., tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi presenti nel Piano del Distretto Sociosanitario n. 17;

è componente della segreteria tecnica del Distretto Sociosanitario n. 17 e pertanto collabora con il Direttore Sociale ed il Comitato Distrettuale;

individua l'Assistente Sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito U.V.M.) del Distretto Sociosanitario n. 17;

partecipa all'elaborazione del Piano del Distretto Sociosanitario n. 17;

adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;

provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

Il personale amministrativo-contabile coadiuva e supporta il Coordinatore nella gestione contabile e nella elaborazione del bilancio, e si rapporta con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Comune associato.

Art. 9 — Risorse finanziarie

La Conferenza d'Ambito entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, o comunque nel termine di legge, in coerenza con i bilanci comunali, approva il documento finanziario preventivo della gestione associata costituito dalle seguenti voci:

Entrate:

Trasferimenti regionali assegnati attraverso il Distretto Sociosanitario;

Trasferimenti da parte dei Comuni dell'A.T.S. n. 60 secondo quanto stabilito in sede di Conferenza d'Ambito;

Rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi;

Altri trasferimenti.

Uscite:

Spese per il personale;

Spese per beni di consumo;
Spese per i servizi;
Spese generali ed amministrative.

Il bilancio di previsione è redatto a cura del Comune capofila seguendo le indicazioni della Conferenza d'Ambito, che deve anche definire le quote del contributo regionale assegnato all'Ambito da destinare alla copertura delle spese di personale e dei servizi.

Il relativo schema è trasmesso via PEC ai Comuni almeno 15 giorni prima della seduta della Conferenza in cui deve essere approvato.

Tutti i Comuni provvedono a redigere i propri bilanci di previsione ricomprendendo in essi gli oneri da trasferire al bilancio dell'Ambito.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il Comune capofila trasmette via PEC ai Comuni lo schema di rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio dell'anno precedente per l'esame e l'eventuale presentazione di osservazioni.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune capofila trasmette alla Conferenza d'Ambito il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio dell'anno precedente con le eventuali osservazioni presentate dai Comuni, e la Conferenza provvede ad approvare il documento contabile consuntivo dell'A.T.S. ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati entro il 31 marzo .

Art. 10 — Ripartizione dei costi organizzativi.

I costi del personale impiegato nelle attività di carattere programmatico ed organizzativo secondo le indicazioni della Conferenza d'Ambito e le spese generali ed amministrative e per i beni di consumo saranno coperti interamente e prioritariamente con le risorse del fondo regionale.

Il Comune Capofila si fa carico delle spese di funzionamento dello Sportello di Cittadinanza per l'utilizzo dei locali e relative utenze.

Art. 11 — Contribuzione dei Comuni per i costi dei servizi all'utenza

Ciascun Comune contribuisce al costo complessivo dei servizi erogati con una quota proporzionale alle spese sostenute per gli utenti residenti nel Comune medesimo.

In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune su un fondo unico finalizzato al pagamento delle attività convenzionate in due rate semestrali del 50% da erogarsi obbligatoriamente entro i mesi di febbraio e di luglio di ogni esercizio finanziario.

Nel caso in cui al 28 febbraio il bilancio di previsione dell'Ambito non sia stato ancora approvato, ciascun Comune verserà, a titolo di prima rata, il 50% della quota versata nell'anno precedente.

Gli eventuali conguagli relativi all'anno precedente derivanti dal rendiconto di gestione dovranno essere versati dai Comuni, o ad essi restituiti, entro trenta giorni dalla trasmissione dello stesso.

Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 3 mesi.

Il Comune capofila si impegna a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Art.12 - Recesso

Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art.13 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 14 — Collegio di vigilanza

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni dell'A.T.S. o loro delegati e dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede.

Art.15 - Disposizioni finali

La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per i rapporti pregressi in capo al precedente Comune che ha gestito i servizi. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

La presente convenzione è composta di n. 15 articoli, ed è sottoscritta in forma di scrittura privata (tanti originali quanti sono i firmatari) in data _____ presso il Comune di _____

Letto, confermato e sottoscritto. (Seguono firme enti sottoscrittori)

Il Sindaco del Comune di Beverino

Il Sindaco del Comune di Borghetto di Vara

Il Sindaco del Comune di Brugnato

Il Sindaco del Comune di Carrodano

Il Sindaco del Comune di Pignone

Il Sindaco del Comune di Sesta Godano

Il Sindaco del Comune di Zignago

